



COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Sassari – Zona omogenea di Olbia-Tempio

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
SERVIZIO TRIBUTI

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE FASI ESECUTIVE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA-TRIBUTARIE.

CAPITOLATO D’ONERI.

RDO n. 4550878

CPV: 79940000-5 Servizi di organismi di riscossione

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio di recupero dei crediti tributari ed extra-tributari in materia di ICI, IMU, TARSU, TARES e TARI, IDS e CANONE PATRIMONIALE, rimasti insoluti a seguito della notifica di ingiunzione fiscale o di avviso di accertamento esecutivo, attraverso l’adozione degli atti e delle operazioni inerenti le procedure cautelari ed esecutive, per mezzo di Ufficiali della riscossione a tal fine abilitati.
2. L’espletamento delle azioni cautelari (quali il fermo amministrativo su un bene mobile registrato e l’ipoteca legale su un immobile di proprietà) e delle azioni esecutive (quali il pignoramento presso terzi, il pignoramento mobiliare e l’espropriazione immobiliare) dovranno essere svolte dall’aggiudicatario anche in via giudiziale, laddove non sia esperibile l’azione stragiudiziale.

Art. 2 – Modalità di espletamento del servizio

1. Luogo di esecuzione delle prestazioni

Comune di Loiri Porto San Paolo, nonché qualunque luogo di ubicazione del patrimonio mobiliare e immobiliare oggetto di azioni esecutive o di misure cautelari.

2. Debiti pari o inferiori a euro 1.000,00

2.1 In attuazione delle disposizioni di cui all’art 1 comma 544 della L. 228/2012, a seguito della notifica dell’ingiunzione di pagamento o dell’avviso di accertamento esecutivo, le fasi

cautelative ed esecutive per importi di debito pari o inferiore a euro 1.000,00 non possono essere avviate prima di centoventi giorni dall'invio di una comunicazione contenente il dettaglio delle somme ingiunte. Ai fini della determinazione dell'importo complessivo del debito del contribuente per raggiungere la soglia di Euro 1.000,00 l'aggiudicatario deve attenersi alle indicazioni fornite dall'Ente.

2.2 Pertanto, per gli atti esecutivi non pagati o pagati parzialmente, l'aggiudicatario deve, in attuazione delle disposizioni normative sopraindicate:

a) predisporre, stampare, imbustare e inoltrare per posta ordinaria o telematicamente una comunicazione, secondo il layout predisposto dall'aggiudicatario e concordato con l'Ente, che riporti gli estremi ed il dettaglio del credito vantato, i recuperi spese e gli eventuali oneri accessori, l'importo degli interessi di mora giornalieri e la data di scadenza per il pagamento e ogni altra informazione possa essere ritenuta utile per il contribuente o prevista per legge/regolamento; tale comunicazione dovrà inoltre riportare le modalità di pagamento.

b) acquisire in maniera informatizzata gli estremi dell'invio della comunicazione sopraindicata ed ogni altra informazione rilevante ai fini della gestione della posizione creditoria, in modo da consentire l'aggiornamento della banca dati dell'Ente e la consultazione puntuale di tali informazioni;

c) acquisire i flussi di incasso e riconciliare le somme incassate con le posizioni presenti in banca dati;

d) aggiornare le pratiche per le quali l'Ente abbia concesso eventuali sgravi/rimborsi (intesi come abbattimento del carico per somme riconosciute non dovute), provvedendo, previa ricezione di apposita nota dell'Ente, a notificare al contribuente la comunicazione con il dettaglio del dovuto, la relativa motivazione e le modalità per il pagamento.

3. Misure cautelari ed azioni esecutive

3.1 Per ciascun atto esecutivo notificato e rimasto insoluto, l'aggiudicatario, per rendere efficaci gli interventi nei confronti dei soggetti morosi, deve valutare, anche sulla base delle banche dati che l'Ente metterà a disposizione, sia il debito, inteso come importo ed anzianità, nonchè se sia certo, liquido ed esigibile, sia il debitore, inteso come persona fisica e/o giuridica. La valutazione del debitore deve consentire di delinearne il profilo in termini di capacità contributiva, provvedendo ad accertare la solvibilità anche dei soggetti coobbligati, svolgendo tutte le attività di ricerca dei cespiti e delle informazioni, in ordine alla situazione reddituale e patrimoniale, mobiliare e immobiliare.

3.2 La valutazione del debito deve essere concordata con l'Ente, in modo che, per ogni azione attivabile, siano predefinite, le priorità in relazione all'anzianità del debito e alle fasce di importo relative al tipo di procedura da adottare. La valutazione, invece, del contribuente consentirà di delinearne il profilo in termini di capacità contributiva e, quindi, di poter risparmiare sui costi a fronte di quote certamente inesigibili. In ogni caso, le procedure esecutive debbono essere attivate obbligatoriamente solo in presenza di diritti realmente esistenti.

3.3 A seguito delle valutazioni sopraindicate, l'aggiudicatario deve, previo accordo con l'Ente, predisporre, protocollare, stampare, imbustare e notificare, anche telematicamente, nel rispetto delle modalità di legge, i provvedimenti cautelari ed esecutivi previsti dalla norma, ritenuti opportuni ed efficaci e necessari per completare il processo di riscossione coattiva già avviato dall'Ente.

3.4 L'aggiudicatario deve adottare, entro e non oltre i termini di legge e nel rispetto dei tempi indicati nell'offerta tecnica, tutti gli atti e le operazioni inerenti alle procedure cautelari ed esecutive fino alla riscossione del credito ovvero procedere al riconoscimento della sua totale e/o parziale inesigibilità, essendo state espletate infruttuosamente tutte le procedure, cautelari ed esecutive, regolate dalla norma ed in particolare dal Codice di Procedura Civile e dal Titolo II del D.P.R. 602/1973, per il recupero delle somme non corrisposte. In particolare, entro 180 (centottanta) giorni dalla definizione delle liste di carico e comunque entro il termine dichiarato in sede di offerta tecnica, l'aggiudicatario è tenuto ad esperire le procedure cautelari o esecutive, fatto salvo un maggior termine da concordare con l'Ente, in relazione alla durata delle eventuali attività stragiudiziali o cause di forza maggiore non imputabili all'aggiudicatario. In caso contrario, egli è tenuto a comunicare le ragioni del mancato avvio di dette procedure.

3.5 L'aggiudicatario, in particolare, per l'attivazione della **fase cautelare**, deve:

- a) elaborare i flussi per l'applicazione degli interessi, i recuperi delle spese delle procedure cautelari sulla base della normativa vigente ed ogni altro onere accessorio secondo le modalità stabilite dall'Ente; i flussi devono essere di tipo "multilista" rispetto al contribuente, ovvero devono accorpate tutte le pretese tributarie scadute intestate allo stesso contribuente e suscettibili di passaggio alla fase cautelare della riscossione;
- b) produrre e sottoporre all'Ente il prospetto di sintesi relativo alla fase cautelare e l'elenco di dettaglio su cui il Responsabile dell'entrata porrà il proprio visto di autorizzazione/esecutività, anche in forma digitale;
- c) produrre, stampare e notificare idonea comunicazione relativa all'attività cautelare che si

vuole attivare (es. comunicazione preventiva di fermo amministrativo o di ipoteca), nella quale devono essere indicati: il riferimento agli atti esecutivi non pagati (numero degli atti) e relative date di notifica, la descrizione della natura del credito, il dettaglio delle somme dovute in termini di tributo non corrisposto, sanzioni/penalità applicate, spese di procedura, spese di notifica ed ogni altro onere accessorio, la data di scadenza per il pagamento, l'importo degli interessi di mora giornalieri, gli estremi identificativi dei beni oggetto di procedura, le avvertenze circa le conseguenze della procedura cautelare, le modalità di pagamento con l'indicazione dell'IBAN del conto corrente di incasso, l'indicazione del termine e dell'autorità presso la quale è possibile proporre impugnazione, la firma del Responsabile dell'entrata dell'Ente, anche digitale, nonché ogni altro elemento utile previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti. Tale comunicazione preventiva, predisposta in conformità alle modalità concordate con l'Ente, dovrà essere corredata delle modalità di pagamento tra le quali il contribuente può optare;

- d) acquisire in maniera informatizzata le date di notifica, le relate di notifica, le ricevute di ritorno ed ogni altra informazione rilevante ai fini della gestione della posizione creditoria;
- e) acquisire i flussi di incasso e riconciliare le somme incassate con le posizioni presenti in banca dati;
- f) aggiornare le pratiche per le quali l'Ente abbia concesso eventuali sgravi/rimborsi (intesi come abbattimento del carico per somme riconosciute non dovute), provvedendo, previa ricezione di apposita nota dell'Ente, a notificare al contribuente la comunicazione con il dettaglio del dovuto, la relativa motivazione e le modalità per il pagamento;
- g) in caso di mancato pagamento del debito a seguito della notifica al contribuente della comunicazione preventiva di cui al punto c), concludere la procedura con l'iscrizione del fermo amministrativo o dell'ipoteca entro 60 giorni da tale notifica, notificando la comunicazione al contribuente insolvente, contenente il dettaglio del debito aggiornato, comprensivo delle spese e degli oneri accessori, l'importo degli interessi di mora giornalieri, le modalità di pagamento e le istruzioni necessarie al contribuente per l'estinzione della procedura;

3.6 L'iscrizione del fermo amministrativo su beni mobili registrati deve avvenire in modalità massiva, tramite invio di flusso informatico al Pubblico Registro Automobilistico con oneri a carico dell'aggiudicatario. L'iscrizione puntuale è da riservare in via residuale ai casi che richiedono una gestione specifica.

3.7 In caso di mancato pagamento, l'aggiudicatario deve attivare le procedure esecutive, concordate con l'Ente, e ritenute efficaci ai fini dell'eventuale introito del credito:

- entro 180 giorni dalla scadenza dell'atto esecutivo, qualora si proceda direttamente all'azione esecutiva, in quanto ritenuta di maggior efficacia rispetto alla procedura cautelare oppure se non sono stati rilevati beni mobili/immobili aggredibili;
- entro 60 giorni dalla conclusione infruttuosa della procedura cautelare;
- entro 60 giorni dalla eventuale notifica di iscrizione fermo/ipoteca;

3.8 Laddove possibile, l'azione esecutiva deve essere in ogni caso intrapresa entro un anno dalla notifica dell'ingiunzione/accertamento esecutivo, al fine di limitare l'emissione e notifica dell'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 del DPR 602/1973.

3.9 In particolare, si riportano a titolo esemplificativo le azioni esecutive esperibili:

- pignoramento di crediti presso terzi (stipendi presso datore di lavoro, pensioni presso enti pensionistici, conti correnti, depositi e titoli presso istituti di credito, fitti presso locatari,..);
- pignoramento di beni mobili;
- pignoramento di beni immobili;

3.10 In conformità alle prescrizioni della normativa vigente, tali attività dovranno essere svolte dall'aggiudicatario anche in via giudiziale, in tutti i casi in cui non sia esperibile l'azione stragiudiziale (es. pignoramento dei crediti pensionistici), anche attraverso l'eventuale utilizzo delle piattaforme informatiche messe a disposizione dall'Ente nell'ambito del Processo telematico.

3.11 Tutte le attività condotte devono essere tracciate telematicamente.

3.12 L'aggiudicatario, in particolare, per l'attivazione della **fase esecutiva**, deve:

- a) elaborare i flussi per l'applicazione degli interessi, i recuperi delle spese delle procedure cautelari/esecutive sulla base della normativa vigente ed ogni altro onere accessorio secondo le modalità stabilite dall'Ente; i flussi devono essere di tipo "multilista" rispetto al contribuente, ovvero devono accorpate tutti gli atti scaduti intestati allo stesso contribuente e suscettibili di passaggio alla fase esecutiva della riscossione;
- b) produrre e sottoporre all'Ente il prospetto di sintesi relativo alla fase esecutiva e l'elenco con i contribuenti da intimare e sottoporre ad esecuzione forzata in caso di esito infruttuoso dell'intimazione;
- c) produrre, stampare e notificare, anche telematicamente, al debitore e all'eventuale terzo, nel rispetto delle modalità e dei termini di legge, gli atti relativi all'attività esecutiva che si vuole attivare, nei quali devono essere indicati: il riferimento agli atti esecutivi non pagati (numero degli atti) e le relative date di notifica, la descrizione della natura del credito, il dettaglio delle somme dovute in termini di tributo non corrisposto, le

sanzioni/penali applicate, le spese di procedura, le spese di notifica ed ogni altro onere accessorio, la data di scadenza per il pagamento, l'importo degli interessi di mora giornalieri da sommare al dovuto alla data di effettivo pagamento, gli estremi identificativi dei beni/crediti/emolumenti oggetto di procedura, le avvertenze circa le conseguenze della procedura esecutiva, le modalità di pagamento, l'indicazione del termine e dell'autorità presso la quale è possibile proporre impugnazione, nonché ogni altro elemento utile e/o prescritto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti;

d) acquisire in maniera informatizzata le date di notifica, le relate di notifica ed ogni altra informazione rilevante ai fini della gestione della posizione creditoria;

e) acquisire i flussi di incasso e riconciliare le somme incassate con le posizioni presenti in banca dati;

f) aggiornare le pratiche per le quali l'Ente abbia concesso eventuali sgravi/rimborsi (intesi come abbattimento del carico per somme riconosciute non dovute), provvedendo, previa ricezione di apposita nota dell'Ente, a notificare al contribuente la comunicazione con il dettaglio del dovuto, la relativa motivazione e le modalità per il pagamento.

3.13 Per le suddette attività, l'aggiudicatario dovrà mettere nelle condizioni i contribuenti interessati di ottenere, telefonicamente e telematicamente, informazioni inerenti le rispettive pratiche di recupero coattivo.

3.14 Le attività oggetto di affidamento vengono espletate con il supporto e la collaborazione del personale del Servizio Tributi del Comune (n. 2 unità) e del personale preposto della società comunale Multiservice s.r.l. (n. 3 unità).

Art. 3 – Durata del contratto

1. L'appalto avrà la durata di 3 (tre) anni con decorrenza dalla data di aggiudicazione, fatta salva l'eventuale ripetizione di servizi analoghi a quelli di cui alla presente procedura di gara, per ulteriori 3 (tre) anni, ai sensi dell'art. 76, comma 6 del D.Lgs. 36/2023.
2. L'impresa aggiudicataria, qualora richiesto dalla stazione appaltante e in base alla normativa vigente, sarà tenuta ad iniziare il servizio in via anticipata nelle more del completamento degli adempimenti di legge preordinati alla formalizzazione del contratto, ai sensi dell'art. 50, comma 6 del D.Lgs. 36/2023.
3. Ai sensi dell'art. 120, del D. Lgs. n. 36/2023 la Stazione appaltante potrà apportare al contratto varianti di ordine economico considerate non sostanziali senza tuttavia apportare modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura/struttura generale del contratto.
4. Ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023 la durata del contratto potrà

essere prorogata per un periodo di tempo strettamente necessario per esperire e concludere una nuova gara per l'affidamento del servizio in oggetto.

5. L'appaltatore accetta sin da ora la eventuale proroga del servizio alle medesime condizioni previste per l'affidamento in corso.
6. Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 4 – Valore dell'appalto e corrispettivo potenziale

1. Per lo svolgimento del servizio di gestione delle fasi esecutive della riscossione coattiva, l'Ente riconoscerà all'aggiudicatario l'aggio offerto in sede di gara, oltre l'IVA se e in quanto dovuta, così come risultante dall'atto di aggiudicazione, calcolato sulle somme effettivamente riscosse (comprehensive di eventuali oneri accessori e interessi) a qualsiasi titolo conseguite. L'aggio a base di gara, soggetto a ribasso, è fissato nella misura pari al 6% (sei per cento). Ai soli fini della quantificazione del valore del contratto si tiene conto del valore incassato (al netto degli oneri di riscossione, delle spese esecutive, dei diritti tabellari e delle spese di notifica) mediante le attività oggetto della presente gara nel triennio 2021-2023, nonché delle ulteriori somme che si presume di riscuotere, riportate nei seguenti prospetti:

STIMA AGGIO MASSIMO PER IL PRIMO TRIENNIO CONTRATTUALE

Tributo	Previsione riscossioni durante il primo triennio contrattuale	Stima aggio al 6%
ICI/IMU/TARSU/TARES/TARI	€ 1.400.000,00 (sulla base dell'incassato da azioni esecutive nel 2021-2023) € 300.000,00 (sulla base di ulteriori incassi rapportati ai maggiori accertamenti)	€ 84.000,00 € 18.000,00
Imposta di soggiorno (IDS)	€ 30.000,00	€ 1.800,00
Tosap/Canone patrimoniale	€ 10.000,00	€ 600,00
	Totale valore a base di gara per il primo triennio	€ 104.400,00

STIMA AGGIO MASSIMO PER L'EVENTUALE SECONDO TRIENNIO CONTRATTUALE

Tributo	Previsione riscossioni durante l'eventuale secondo triennio contrattuale	Stima aggio al 6%
ICI/IMU/TARSU/TARES/TARI	€ 1.500.000,00	€ 90.000,00
Imposta di soggiorno (IDS)	€ 30.000,00	€ 1.800,00
Tosap/Canone patrimoniale	€ 10.000,00	€ 600,00
	Totale valore a base di gara per il secondo triennio	€ 92.400,00

Valore complessivo dell'appalto al netto dell'IVA = € 196.800,00

2. Il suddetto importo, basato sull'aggio massimo riconoscibile all'aggiudicatario, pari al 6% (IVA esclusa) delle riscossioni derivanti dalle attività oggetto di affidamento, è suscettibile di variazione in relazione al ribasso offerto in sede di gara dall'aggiudicatario e all'ammontare degli importi effettivamente riscossi durante il periodo di vigenza contrattuale.
3. Le riscossioni alle quali applicare l'aggio offerto in sede di gara saranno esclusivamente quelle derivanti dalle seguenti attività:
 - invio di solleciti/intimazioni di pagamento degli atti esecutivi già notificati dal Comune, preliminari alle procedure cautelari ed esecutive;
 - attivazione di misure cautelari
 - attivazione di azioni esecutive
4. In caso di inesigibilità comprovata, per cause imputabili all'aggiudicatario, egli dovrà versare all'Ente, entro trenta giorni dalla relativa richiesta, l'intera quota del titolo esecutivo non riscosso, onnicomprensivo degli interessi, calcolati al tasso legale, dalla data di scadenza di pagamento della stessa.
5. L'aggio offerto dall'aggiudicatario sarà rapportato all'ammontare complessivamente riscosso, ivi inclusi sanzioni ed interessi, e dovrà intendersi onnicomprensivo di tutti gli oneri sostenuti dall'aggiudicatario per le azioni intraprese, incluse quelle di carattere giudiziale, che, pertanto, non potranno essere oggetto di rimborso da parte della stazione appaltante.
6. Nessun corrispettivo è dovuto all'aggiudicatario qualora il contribuente abbia aderito a procedure di definizione agevolata degli accertamenti esecutivi oggetto di intimazione e di azioni esecutive.
7. Tutti gli introiti derivanti dalle azioni intraprese dall'aggiudicatario, per le quali è

riconoscibile l'aggio offerto in sede di gara, dovranno confluire in apposito conto corrente intestato all'Ente, consultabile dal soggetto affidatario del servizio.

8. L'aggiudicatario deve fornire all'Ente, entro la prima decade di ogni trimestre, idonea rendicontazione analitica delle riscossioni effettuate, contenente nel dettaglio ogni dato utile.
9. Il pagamento delle somme oggetto di riscossione coattiva deve essere effettuato mediante versamento sul conto corrente postale dedicato intestato al Comune.
10. L'Ente assicura al contempo l'accesso ai dati sulle somme riscosse a seguito delle attività oggetto dell'appalto attraverso l'accesso profilato in consultazione sul conto corrente postale dedicato alla riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie.
11. Le spese e commissioni di tenuta conto resteranno a carico del Comune.
12. La ditta aggiudicataria emetterà fatture relative ai corrispettivi di propria competenza, comprendenti oltre al suddetto aggio, i rimborsi posti a carico del contribuente e relativi alle spese esecutive, ai diritti di tabellari e alle spese di notifica previsti dalle norme vigenti in materia.
13. I suddetti rimborsi sono riconosciuti anche nel caso di sgravio disposto dall'Ente in un momento successivo alle azioni intraprese dall'aggiudicatario e a condizione che le relative spese siano state effettivamente sostenute dallo stesso.

Art. 5 – Stima dei crediti da recuperare mediante azioni esecutive

1. Il valore potenziale dell'appalto di cui all'art. 4 è stimato prevalentemente sulla base degli incassi derivanti dalle attività esecutive effettuate nel triennio 2021-2023. Per il periodo contrattuale oggetto della presente procedura di gara gli importi insoluti risultanti dai titoli esecutivi non assolti dai contribuenti destinatari e quelli futuri che si stima possano essere oggetto di azioni esecutive sono rappresentati nella seguente tabella:

Tributo	Stima Crediti da intimare
ICI anni pregressi da riscuotere/intimare	€ 224.809,00
IMU anni pregressi da intimare	€ 430.000,00
Stima IMU da intimare durante il periodo contrattuale	€ 1.800.000,00
TARSU/TARES/TARI anni pregressi da riscuotere/intimare	€ 1.136.337,00
Stima TARI da intimare durante il periodo contrattuale	€ 1.500.000,00
TOTALE	€ 5.091.146,00

2. I suddetti valori sono suscettibili di variazioni correlate all'adesione a provvedimenti di

rateizzazione nel frattempo accordati o alla definizione agevolata del pagamento (c.d. rottamazione).

Art. 6 – Modalità di pagamento dei corrispettivi

1. I corrispettivi spettanti all'aggiudicatario, derivanti dall'applicazione dell'aggio offerto secondo le modalità di cui all'art. 4 del presente documento, nonché il rimborso delle spese di esecuzione e/o cautelari, dei diritti tabellari e delle spese di notifica poste a carico del contribuente e incassate dall'Ente, verranno pagati periodicamente, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità di svolgimento del servizio.
2. Qualora l'impresa non risulti in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con il pagamento dei premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro o risulti inadempiente alle verifiche dell'Agenzia Entrate Riscossioni, l'Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo sino alla regolarizzazione della posizione debitoria da parte dell'azienda. L'eventuale mancata regolarizzazione entro i termini prescritti darà luogo al pagamento diretto a favore dei creditori.
3. La ditta aggiudicataria dovrà fornire un adeguato livello di dettaglio per ciascuna voce oggetto di fattura.

Art. 7 – Obblighi dell'aggiudicatario e rapporti con la stazione appaltante

1. L'aggiudicatario è tenuto a rispettare la normativa vigente in materia di:
 - a) prevenzione degli infortuni sul lavoro;
 - b) impiego delle risorse umane e relativo trattamento economico e contributivo;
 - c) privacy e segreto d'ufficio;
 - d) archiviazione e sicurezza dei dati trattati;
 - e) prevenzione della corruzione.
2. L'affidatario dovrà garantire le seguenti modalità di svolgimento del servizio:
 - a) acquisizione delle liste di carico fornite dall'Ente su tracciati standard, contenente tutti i dati dei contribuenti e relative posizioni di debito;
 - b) accorpamento, per singolo contribuente, delle posizioni debitorie da gestire;
 - c) controllo della completezza e regolarità formale dei dati contenuti nelle liste di carico e segnalazione di eventuali anomalie;
 - d) notifica delle intimazioni ad adempiere alle condizioni previste dalle norme vigenti in materia ed entro le tempistiche dichiarate in sede di offerta tecnica;

- e) attivazione, in caso di inadempimento dell'intimazione, delle azioni esecutive e cautelative, quali il fermo amministrativo, l'iscrizione ipotecaria, il pignoramento immobiliare, il pignoramento mobiliare e presso terzi, entro le tempistiche dichiarate in sede di offerta tecnica;
 - f) concessione di eventuali rateizzazioni, secondo criteri di equità e parità di trattamento;
 - g) rendicontazione periodica delle attività espletate (ancorchè non andate a buon fine) e delle somme incassate per singolo tributo, nonché della situazione debitoria aggiornata di ogni singolo contribuente;
 - h) mettersi a disposizione degli uffici comunali preposti per qualunque controllo amministrativo, statistico e tecnico, anche di carattere ispettivo, sull'andamento del servizio, in modo da consentire alla stazione appaltante di accertare che le attività svolte siano conformi alle disposizioni normative e alle condizioni contrattuali;
 - i) gestione del contenzioso sorto a seguito delle attività espletate dall'aggiudicatario;
 - j) collaborazione telefonica e telematica costante con gli uffici tributi, comunali e della società comunale, al fine di rendere ottimale tutte le attività oggetto di affidamento;
 - k) fornire tempestivamente informazioni telefoniche e telematiche ai contribuenti coinvolti nelle procedure di riscossione coattiva.
3. Per i controlli di cui alla lettera h) del punto precedente, la società affidataria dovrà mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta. Eventuali contestazioni dovranno essere notificate all'affidatario mediante PEC, nella quale dovranno essere elencate analiticamente le motivazioni degli eventuali rilievi mossi. Il riscontro delle contestazioni deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla data di consegna della PEC.
4. Per le attività di cui alla lettera i) del punto 2, l'aggiudicatario sta in giudizio per gli atti di sua competenza, con oneri a suo carico in caso di soccombenza, senza nulla avere a che pretendere nei confronti dell'Ente. L'aggiudicatario dovrà, quindi, farsi carico, in caso di ricorsi avanti al Giudice tributario od ordinario, presentati per vizi riferiti agli atti da esso emessi, in tutti i gradi di giudizio, degli oneri delle relative costituzioni, memorie difensive, istanze istruttorie, predisposizione di atti di appello e/o ricorsi per Cassazione e quant'altro necessario per permettere la prosecuzione della procedura di riscossione, facendosi rappresentare in giudizio da proprio personale o da terzi professionisti che siano abilitati alla difesa avanti al Giudice competente. Nel caso in cui il contenzioso sia promosso solo contro l'aggiudicatario, ma non riguardi esclusivamente la regolarità o la

validità degli atti esecutivi emessi dallo stesso, ma anche gli atti presupposti emessi e notificati dall'Ente, egli deve chiamare in causa l'Ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite. L'aggiudicatario, inoltre, è tenuto a fornire il supporto tecnico/amministrativo per consentire la eventuale costituzione in giudizio da parte dell'Ente.

Art. 8 – Garanzia definitiva

1. L'azienda affidataria dovrà presentare la garanzia definitiva nelle misure e alle condizioni previste dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 di tale articolo, la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e la mancata sottoscrizione del contratto, con conseguente aggiudicazione dell'appalto al concorrente che eventualmente segue nella graduatoria.

Art. 9 – Contratto

1. Il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere tramite PEC, alla quale verrà allegata la documentazione di stipula prodotta dal sistema di *e-procurement* del MEPA, nonché il presente capitolato tecnico, che dovrà essere sottoscritto digitalmente dall'Operatore economico aggiudicatario, a titolo di accettazione delle condizioni contrattuali in esso previste.
2. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-*bis*, 89 e 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011.
3. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. 159/2011, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.
4. Il contratto, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
5. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento eventualmente concordato con l'aggiudicatario.
6. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le condizioni previste dal combinato disposto degli articoli 117 e 106 del D.Lgs. 36/2023.
7. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla

Legge 13 agosto 2010, n. 136.

8. Nei casi di cui esclusione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.
9. Sono a carico dell'aggiudicatario eventuali spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
10. La stazione appaltante si riserva di procedere all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 50, comma 6 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 10 – Subappalto

1. L'eventuale subappalto del servizio oggetto di aggiudicazione è subordinato al rigoroso rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023. L'aggiudicatario potrà subappaltare solamente le parti del servizio indicate, anche percentualmente, in sede di offerta.
2. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente Contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. L'aggiudicatario si impegna a inviare alla stazione appaltante, a mezzo P.E.C., almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto:
 - a) la copia autentica del contratto di subappalto;
 - b) la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia;
 - c) la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara;
 - d) la dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate;
 - e) la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del c.c. con il subappaltatore;
 - f) tutto quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.
4. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la stazione appaltante non autorizzerà il subappalto.
5. In caso di mancata trasmissione di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la stazione appaltante procederà a richiedere all'aggiudicatario l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il

subappalto non verrà autorizzato.

6. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

7. L'aggiudicatario si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dalla stazione appaltante inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso, l'aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Comune, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto attuativo.

8. Il singolo subappalto sarà autorizzato dalla stazione appaltante.

9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto può formare oggetto di ulteriore subappalto.

10. In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario agli obblighi di cui ai precedenti commi, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto, ai sensi del successivo art. 12.

11. Ai sensi dell'art. 119, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.

12. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi Contratti Collettivi Nazionali di lavoro del contraente principale.

13. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la stazione appaltante annullerà l'autorizzazione al subappalto.

Art. 11 – Penali e contestazione delle inadempienze

1. Nei casi di inadempienze correlate al ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, si applica l'art. 126, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 in materia di penali.

2. La procedura di contestazione delle inadempienze sarà avviata mediante PEC. L'impresa aggiudicataria potrà presentare le proprie giustificazioni, per iscritto, entro sette giorni dal ricevimento della contestazione. In caso di mancata presentazione delle contro deduzioni nei termini o di motivazioni giudicate non ammissibili o prive di fondamento, saranno applicate le suddette penali.

3. Le penali a carico dell'aggiudicatario, non appena quantificate e comunicate allo stesso dalla stazione appaltante, saranno applicate con decurtazione sulle fatture ammesse in pagamento. In alternativa, il Comune ha facoltà di detrarre le somme avvalendosi della

garanzia definitiva prestata.

4. L'applicazione delle penali non preclude eventuali ulteriori azioni per maggiori danni o per eventuali altre violazioni contrattuali.

Art. 12 – Risoluzione del contratto

1. La risoluzione del contratto si verifica nei casi previsti dall'art. 122 D.Lgs. 36/2023.
2. In particolare, la stazione appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:
 - a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
 - b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 dello stesso articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
 - c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
 - d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. La stazione appaltante risolverà obbligatoriamente il contratto nei seguenti casi:
 - a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.Lgs. 36/2023.
4. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, previo avvio in contraddittorio con l'appaltatore del procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.
5. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni

sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, la stazione appaltante gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

6. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.

7. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai precedenti punti 2, lettere c) e d), 3, 4 e 5, le somme di cui al punto 6 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale del servizio riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, tenuto conto che la stazione appaltante non si avvale per la presente procedura della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo del D.Lgs. 36/2023 e applica le condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi del secondo periodo del suddetto comma.

8. Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, relativamente alla disciplina della risoluzione e decadenza, trovano applicazione le disposizioni degli artt. 1453 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 13 del Decreto ministeriale dell'11 settembre 2000, n. 289.

9. In caso di risoluzione contrattuale l'impresa aggiudicataria incorrerà nella perdita della garanzia definitiva, che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei maggiori oneri e danni per l'interruzione del servizio e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

Art. 13 – Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023.

2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione scritta all'appaltatore, trasmessa con un preavviso di almeno venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità degli stessi.

Art. 14 – Controversie e foro competente

1. Per tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al contratto si applicano, per quanto compatibili, gli articoli 210-220 del D.Lgs. 36/2023.
2. Qualora i rimedi alternativi al ricorso giurisdizionale o qualunque altra forma di composizione in via amichevole restasse senza esito e non fosse possibile, la controversia sarà rimessa al foro *ex lege* competente di Tempio Pausania, in applicazione degli artt. 5 e ss. del c.p.c. e degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile.
3. Le controversie relative all'esecuzione del contratto, escluse, quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera c), del Codice del Processo Amministrativo, approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, si precisa che il trattamento dei dati personali raccolti sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza e che i medesimi dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento di affidamento oggetto della presente procedura di gara.

Art. 16 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto da questo capitolato d'oneri e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alle disposizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti in materia, nonché alle norme del codice civile.
2. In caso di entrata in vigore di nuove disposizioni normative in materia di riscossione delle entrate locali, le disposizioni del presente capitolato d'oneri sono automaticamente adeguate; in caso di palesi incompatibilità si procede alla revisione contrattuale delle disposizioni contrastanti con la normativa.